

2/2022 R.G.

N. 1/2022 RG. L.D.P.D  
DEPOSITATO IN DATA  
31/05/2022  
N. 46/2022 REP. DEL  
31/05/2022



## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

### SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;

vista la domanda di liquidazione ex art. 14 *ter* L. 3/2012 presentata da GIANNETTO Simona Darma, nata a Caltanissetta il 24.07.1973 (C.F. GNNSND73L64B429F), con ricorso depositato il 05.04.2022;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ex art. 9, comma 1, L.3/2012;

rilevato che risulta allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, dott.ssa Stella Vella;

ritenuto che la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ex art. 6 comma 2 lett. a), L. 3/2012, considerata l'evidente sproporzione tra i debiti accumulati ed il patrimonio attivo per farvi fronte;

rilevato che la stessa non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. 3/2012;

considerato che la debitrice ha proposto nel 2018 un ricorso per omologa del piano del consumatore e che il relativo procedimento è stato definito con provvedimento del 18.05.2020, con il quale il Giudice ha rigettato la domanda di omologa, per inidoneità del piano e della relazione a consentire al giudice il vaglio circa la sussistenza o meno del requisito della meritevolezza del debitore;

considerato che tra i requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 7 della L. n. 3/2012 (richiamato dall'art. 14 *ter*) figura il non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad altre procedure in materia di sovraindebitamento;

ritenuto che la suddetta preclusione temporale a carico del debitore (non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad altre procedure di sovraindebitamento) operi solo ove lo stesso abbia fruito "*degli effetti pieni dell'istituto nel quinquennio anteriore*" (così Cass. civ. n. 1869/2016);

ritenuto che la Suprema Corte, con sentenza del 26 novembre 2018, n. 30534, ha precisato che: *Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che,*



*in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei 5 anni previsti dalla norma sopra richiamata»;*

ritenuto che anche nel caso di specie il procedimento precedentemente incoato dalla ricorrente, per effetto della proposizione di un ricorso per l'omologa del piano del consumatore, si è concluso per inidoneità del piano a consentire la valutazione del requisito della meritevolezza, prima dell'eventuale adozione del decreto di apertura della procedura;

ritenuto, invero, che la debitrice non abbia beneficiato in alcun modo degli effetti riconducibili alla procedura di accordo;

ritenuto, conseguentemente, che risulta soddisfatto il superiore requisito di ammissibilità;

ritenuto, pertanto, che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) e b), L. 3/2012;

rilevato che risulta depositata la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, L. n. 3/2012, e precisamente: l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena ragionevole fattibilità del piano di liquidazione;

ritenuto che non occorre procedere ad alcun giudizio sulla meritevolezza della ricorrente, non essendo lo stesso imposto dalla legge;

constatata l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dell'istante;

ritenuto, in definitiva, che sussistono tutti i presupposti per l'ammissione alla liquidazione volontaria, atteso che l'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. n. 3/2012, impone al giudice l'apertura della procedura al solo ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 *ter*, a seguito della verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori, senza che rilevi l'entità della sproporzione tra crediti e debiti e, quindi, l'aspettativa di soddisfacimento del ceto creditorio, fermo restando che la ricorrente potrà accedere al beneficio della esdebitazione soltanto qualora siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

rilevato che l'art. 14 *ter* prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore, fatta eccezione per quelli elencati al comma 6, che non sono compresi nella procedura, e tra questi "*i crediti*



*aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia”;*

ritenuto che la ricorrente dispone di un reddito medio mensile netto pari ad € 2.200,78;

considerate le spese occorrenti al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia (di cui fa parte un figlio minorenni), pari a circa € 1.900,78 mensili, sì come elencate in atti;

ritenuto che va fissato in misura pari ad € 1.900,78 mensili il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012;

ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore, il cui compenso è stato stanziato in prededuzione;

ritenuto che, secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza di merito, nulla osta alla nomina nella qualità di liquidatore dello stesso professionista che ha redatto la relazione particolareggiata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, di cui agli artt. 14 *ter* e ss L. 3/2012, nei confronti di GIANNETTO Simona Darma, nata a Caltanissetta il 24.07.1973 (C.F. GNNSND73L64B429F);

nomina liquidatore la dott.ssa Stella Vella;

dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

fissa in misura pari ad € 1.900,78 mensili il limite di mantenimento del nucleo familiare;

dispone che il ricorso e il suddetto decreto siano comunicati, entro venti giorni, ai creditori;

dispone che del ricorso e del suddetto decreto sia data pubblicità, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento sul sito internet del Tribunale di Caltanissetta, nonché, a cura dell'OCC, presso l'Agente della Riscossione e presso gli enti fiscali competenti, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti (previa sottoposizione al Giudice, da parte dell'OCC, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui andrà autorizzata la pubblicazione);

dispone la trascrizione del presente decreto presso la conservatoria dei registri immobiliari, a cura dell'OCC;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi a parte ricorrente e al liquidatore.



Caltanissetta, 30.05.2022

Il Giudice Delegato  
Ester Rita Difrancesco

